



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DEL LAZIO

Sezione Staccata di Latina

IL PRESIDENTE

Latina, 1 ottobre 2021

- Al Segretario Generale della Sezione;
- Al Direttore della Segreteria;
- Agli Uffici di Segreteria;

circolare n.

OGGETTO: nuovo regime delle udienze da remoto – indicazioni per la Sezione Staccata di Latina

L'art. 17 del D.L. 9 giugno 2021 n. 80, convertito in L. 6 agosto 2021 n. 113, l'art. 7 *bis* del D.L. 23 luglio 2021 n. 105, inserito dalla legge di conversione 16 settembre 2021 n. 126, e il D.P.C.S. 28 luglio 2021, pubblicato in G.U. n. 183 del 2 agosto 2021, hanno disciplinato *ex novo* la gestione delle udienze telematiche “da remoto”, superando la normativa emergenziale di cui all'art. 25 del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137 e all'art. 4 del D.L. 30 aprile 2020 n. 28.

La nuova disciplina, a differenza della regolamentazione transitoria dettata per l'emergenza pandemica da COVID-19, deve intendersi permanente ad eccezione delle ipotesi di cui all'art. 7 *bis* del D.L. n. 105/2021, le quali sono stabilite ancora in regime emergenziale e temporaneo (fino al 31 dicembre 2021, salvo proroghe).

La disciplina transitoria (art. 7 *bis* cit.) prevede la possibilità di udienze da remoto a discrezione dei presidenti titolari delle Sezioni del Consiglio di Stato e del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, dei presidenti dei Tribunali Amministrativi e delle Sezioni Staccate, in presenza di situazioni eccezionali non altrimenti fronteggiabili e correlate a provvedimenti assunti dalla pubblica autorità per contrastare la pandemia di COVID-19. In questi casi e in alternativa al rinvio i presidenti autorizzano con decreto motivato la trattazione delle cause per cui non è possibile la presenza fisica in udienza di singoli difensori o di singoli magistrati.

La disciplina permanente riguarda le udienze per lo smaltimento dell'arretrato.

Nell'ambito delle misure funzionali all'attuazione del P.N.R.R. e per l'efficienza della giustizia l'art. 17, comma 5, del D.L. n. 80/2021 accanto al regime di smaltimento di cui all'art. 16, comma 1, delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo ha previsto ulteriori udienze programmate dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa. Il comma 6 dell'art. 17 stabilisce che tutte le udienze per lo smaltimento dell'arretrato siano svolte da remoto, il comma 7 ha introdotto il comma 4 *bis* all'art. 87 c.p.a., il quale prevede che dette udienze siano trattate in una camera di consiglio fissata a termini del comma 3 ultimo periodo dello stesso art. 87.

Con circolare in data 27 settembre 2021 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa sono state fornite le prime indicazioni applicative dell'art. 17 del D.L. n. 80/2021 e dell'art. 7 *bis* del D.L. n. 105/2021.

In particolare, è stato richiamato il comma 7 lett. b) n. 2 dell'art. 17 cit., che nella modifica della legge di conversione 6 agosto 2021 n. 113 introduce l'art. 13 *quater* alle norme di attuazione del codice del processo amministrativo, stabilendo con esso che le segreterie debbano comunicare ai difensori l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento nelle cause trattate da remoto, almeno tre giorni prima della trattazione. È detto che la norma, poiché di rango primario, modifica l'art. 2, comma 5, del D.P.C.S. 28 luglio 2021 laddove prevedeva che l'avviso fosse trasmesso tre giorni "liberi" prima. L'art. 13 *quater* cit. è richiamato anche laddove stabilisce che in alternativa alla partecipazione alla discussione da remoto il difensore può chiedere il passaggio della causa in decisione fino alle ore 12 del terzo giorno antecedente l'udienza.

Considerata la coincidenza tra il termine ultimo per la spedizione dell'avviso ai difensori e quello per la scelta alternativa di presentare nota di passaggio in decisione, è opportuno che la Segreteria della Sezione spedisca l'avviso non più tardi di ventiquattro ore precedenti la scadenza, al fine di consentire ai difensori di valutare l'alternativa del passaggio in decisione e di esercitare nei termini la facoltà di richiederlo. Considerato che le udienze presso la Sezione Staccata di Latina si svolgono, come da calendario, di norma il mercoledì e tenuto conto dell'art. 52, comma 3, c.p.a. e di quanto disposto dal Segretario Generale della Giustizia Amministrativa con circolare del 14 settembre 2021, l'avviso per la discussione da remoto dovrà essere spedito, di norma, entro il venerdì precedente l'udienza. È peraltro opportuno che la Segreteria provveda alla trasmissione dell'avviso con congruo anticipo.

È altresì opportuno che l'avviso contenga l'indicazione che il link inviato per il collegamento da remoto "è strettamente personale e non è cedibile a terzi, fatta eccezione per l'eventuale difensore delegato", oltre alle comunicazioni previste dall'art. 2, comma 5, del D.P.C.S. 28 luglio 2021.

Gli avvisi non dovranno essere trasmessi ai difensori che abbiano depositato la nota con richiesta del passaggio in decisione della causa. Dovranno invece essere trasmessi a tutti gli altri difensori, considerato che la nuova disciplina non richiede apposita domanda di partecipazione all'udienza da remoto.

Nel verbale della discussione da remoto dovrà essere certificato che il presidente del collegio, con l'assistenza del segretario, ha verificato la funzionalità del collegamento e le presenze, dando atto delle modalità con cui è accertata l'identità dei soggetti ammessi a partecipare e la loro libera volontà di dar corso all'udienza da remoto, anche relativamente alla disciplina del trattamento dei dati personali, previa dichiarazione da parte dei difensori di aver letto l'informativa di cui all'art. 2, comma 5, del D.P.C.S. 28 luglio 2021.

Agli effetti del comma 2 dell'art. 2 cit. la Segreteria dovrà trasmettere ai magistrati che partecipano alle udienze da remoto sia l'invito alla videoconferenza per le udienze (separatamente per l'udienza camerale e per l'udienza pubblica), sia l'invito alla videoconferenza per la camera di consiglio deliberante (unitario per tutti i tipi di udienza).

IL PRESIDENTE